



marrimuso

57515-18

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Vito Di Nicola -Presidente -
Donatella Galterio
Emanuela Gai
Alessandro Maria Andronio
Fabio Zunica -Relatore-

Sent. n. 3026 sez.

PU - 27/09/2018

R.G.N. 14994/2018

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

GC, nato a Chiaramonti Gulfi il X -1934,

avverso la sentenza del 25-01-2018 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente l'avvocato Marina Albertini, sostituto processuale dell'avvocato Fabio Marzio Palazzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 199/2012 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL PRESIDENTE
Luana Mariani

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Milano del 30 marzo 2017, CG veniva condannato alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 609 *bis* cod. pen., per aver ripetutamente costretto GFB classe 1998, a subire atti sessuali nel corso degli anni, intimandole di non rivelare ad alcuno quanto accadeva, abusando dell'autorità connessa all'essere il compagno della nonna della minore, e con violenza consistita, talvolta, nell'agire in modo repentino e insidioso e, in altre occasioni, nel trattenerla e nell'afferrarle con forza le mani al fine di farsi toccare, fatti commessi in Milano dal marzo 2012 fino all'aprile 2016.

Con sentenza del 25 gennaio 2018, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosciute all'imputato le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, rideterminava la pena in anni 3, mesi 7 e giorni 10 di reclusione, revocando le statuizioni civili contenute nella sentenza impugnata, che veniva confermata nel resto.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello meneghina, G, , tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo, la difesa lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante della minore gravità di cui all'art. 609 *bis* comma 3 cod. pen., evidenziando che sul punto la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente, essendosi limitata la Corte di appello a richiamare elementi già considerati ai fini dell'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 5 cod. pen. e della continuazione, senza considerare che alcuni fatti erano talmente privi di connotazioni sessuali, che la stessa persona offesa li ha descritti come normali carezze sulle spalle.

Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la qualificazione giuridica dell'episodio risalente alla metà di aprile del 2015, osservando che il fatto doveva essere ritenuto un'ipotesi di violenza tentata e non consumata, in quanto in quella specifica occasione non vi era stato alcun contatto tra l'imputato e le zone intime della persona offesa, né tra quest'ultima e le parti intime del ricorrente.

Con il terzo motivo, infine, viene censurata l'inosservanza dell'art. 69 cod. pen. e la mancanza di motivazione, dolendosi la difesa che la Corte di appello, pur riconoscendo le attenuanti generiche, non aveva tuttavia proceduto al giudizio di comparazione, ritenendole prevalenti sulle contestate aggravanti, .

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, concernente il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 *bis* comma 3 cod. pen., deve rimarcarsi che le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato motivazionale unitario, hanno sottolineato, in senso ostativo alla configurabilità dell'ipotesi di minore gravità, la circostanza che G ha agito in un crescendo di abusi e violazioni della libertà sessuale della persona offesa, collocandosi ogni episodio all'interno di un più ampio percorso di progressiva frustrazione della sua capacità di autodeterminazione. Peraltro, le condotte moleste, di anno in anno, sono divenute sempre più invasive, passando dalle originarie carezze sulla schiena, che la minore riteneva gesti di affetto, seppur non graditi, ai palpeggiamenti sotto ai vestiti e ai gesti di autoerotismo nei quali l'imputato provava a coinvolgere la B che ogni volta era costretta a divincolarsi, senza che per questo l'imputato si frenasse. La Corte territoriale ha inoltre ragionevolmente rimarcato l'impatto di tali condotte sulla giovane GF all'epoca dei fatti quindicenne, ai cui occhi il "nonno acquisito" si è trasformato ben presto nel suo aggressore, provocandole frequenti attacchi di nausea, svenimenti e mal di stomaco, oltre che una forma di disagio che l'ha portata a un isolamento dal contesto esterno. La mancata applicazione dell'attenuante ex art. 609 *bis* ultimo comma cod. pen. risulta quindi pienamente coerente con l'affermazione di questa Sezione (cfr. Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196), secondo cui, in tema di violenza sessuale, ai fini della configurabilità della circostanza per i casi di minore gravità, deve farsi riferimento a una valutazione globale del fatto, in cui assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della persona offesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anche in termini psichici sia stato significativamente contenuto, il che è stato escluso nel caso di specie con argomenti tutt'altro che illogici o irrazionali. alcuna sovrapposizione appare peraltro ravvisabile rispetto alle valutazioni sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. o dell'istituto della continuazione, aspetti questi che non sono trattati nella sentenza impugnata e che comunque non presentano caratteri omogenei rispetto al giudizio sulla sussistenza dell'attenuante della minore gravità, che i giudici di merito hanno negato all'esito di una compiuta e coerente disamina delle risultanze probatorie.

2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dell'episodio risalente alla metà dell'aprile 2015, episodio che invero non è oggetto di una specifica contestazione, riferendosi l'imputazione alla complessiva condotta illecita dell'imputato, descritta in termini necessariamente sintetici, stante la reiterazione temporale delle molestie.

Al di là di tale aspetto, che invero già deporrebbe per l'inammissibilità della doglianza, deve comunque aggiungersi che la qualificazione dell'episodio in questione in termini di delitto consumato e non di tentativo risulta corretta.

Al riguardo appare preliminare un breve richiamo al fatto cristallizzato nelle due sentenze di merito, la cui ricostruzione invero non risulta controversa: dunque, in tale circostanza, G, approfittando dello stato febbrile della vittima, la afferrava con la forza e la immobilizzava contro il frigo, le si metteva davanti con i pantaloni e gli slip abbassati e, toccandola, provava a penetrarla nella vagina senza riuscirci, a causa di un calcio sferrato dalla giovane, salvo poi desistere perché spaventato da un messaggio vocale partito dal cellulare dalla minore.

Orbene, tale condotta legittimamente è stata ritenuta idonea a integrare il reato previsto dall'art. 609 *bis* cod. pen. nella forma consumata, dovendosi ribadire l'orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016, Rv. 266900-01), secondo cui, in tema di violenza sessuale, è configurabile il tentativo del reato nelle sole ipotesi in cui la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato un'immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, realizzandosi invece l'intromissione sessuale, rilevante ai fini della consumazione del reato, quando l'agente raggiunge le parti intime della vittima (genitali o erogene) o comunque provoca un contatto di quest'ultima con i propri organi genitali, essendo indifferente in tal caso che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all'azione dell'aggressore o che quest'ultimo sia riuscito o meno raggiungere la sua soddisfazione erotica.

In tal senso, è stato di recente precisato (Sez. 3, n. 38926 del 12/04/2018, Rv. 273916-01) che, in tema di atti sessuali, il fatto rimane confinato nell'area del tentativo solo laddove la materialità degli atti non sia pervenuta sino al contatto fisico dell'agente con il corpo della vittima, ovvero da parte della stessa vittima con il proprio corpo, con l'ulteriore precisazione che l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 609 *bis* cod. pen. sussiste anche nel caso in cui il distretto corporeo della vittima attinto dall'agente sia sessualmente indifferente, ma a condizione che la porzione del corpo che l'agente pone a contatto con quello della vittima sia connotata da valenza sessuale, cioè sia in grado di stimolare l'eccitazione dell'istinto sessuale dell'autore del comportamento illecito.

In quest'ottica, l'accertamento del discrimine tra fattispecie tentata e consumata non può che scaturire da una valutazione riferita non solo alle parti anatomiche attinte, ma all'intero contesto in cui si è dispiegata la relazione intersoggettiva tra agente e vittima e al livello di intrusione della sfera sessuale di quest'ultima.

Nel caso di specie, come puntualmente rilevato dalla Corte di appello, la condotta violenta di G ha determinato un'evidente e concreta invasione della sfera intima della minore, costretta, dopo essere stata trascinata con la forza contro il frigorifero, a subire i tocamenti lascivi dell'imputato, nel frattempo

denudatosi, e il contatto ravvicinato con i suoi organi genitali, a nulla rilevando la brevità della relazione corporea tra agente e vittima (che comunque vi è stata) e la mancata penetrazione e soddisfazione erotica di G, impedita solo dalla reazione disperata della vittima e dal timore dell'imputato di essere scoperto.

3. Passando infine al terzo motivo di ricorso, deve parimenti escludersi che, nella parte relativa al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, la sentenza impugnata presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Ed invero deve richiamarsi al riguardo il condiviso e costante orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 7, ord. n. 11210 del 20/10/2017, Rv. 272460 - 01), secondo cui, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa.

Nel caso di specie, al di là della genericità della relativa richiesta difensiva, occorre evidenziare che, poco prima di esprimere il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche (negate dal Tribunale ma riconosciute dalla Corte di appello), i giudici di secondo grado hanno precisato di mantenere ferma la pena fissata dalla sentenza di primo grado, elidendo così gli aumenti per le aggravanti, osservando che la pena base di anni 5 e mesi 3 di reclusione, appena superiore al minimo edittale, doveva ritenersi "davvero benevola", stante l'intensità del dolo, la progressiva frustrazione della libertà sessuale della minore e le sofferenze alla stessa cagionate, per cui, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, devono ritenersi ben esplicitati gli elementi che hanno giustificato la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

La determinazione della pena resiste quindi alle censure difensive, tanto più ove si consideri che non risultano adeguatamente illustrate le ragioni per cui, a fronte di una vicenda oggettivamente grave sia per la prolungata estensione temporale delle molestie sessuali, sia per la giovane età della vittima, sia per il rapporto fiduciario che legava la B al compagno della nonna, sia per le serie conseguenze psichiche subite dalla vittima, il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere ancor più mite di quello già ridimensionato dalla Corte territoriale.

4. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27/09/2018

Il Consigliere estensore

Fabio Zunica
Fabio Zunica

Il Presidente

Vito Di Nicola

Vito Di Nicola

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Vito Di Nicola

